SUI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI

# Art. 3

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Elevato il verbale di contravvenzione, dieci giorni almeno prima di promuovere l'azione penale, sara' data amministrativamente notizia della contravvenzione al rappresentante della Societa' esercente indicato nel precedente articolo. Egli potra' impedire che venga promossa l'azione penale o farne cessare il corso, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, la somma corrispondente alla pena stabilita per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

Lacava. A. Bonasi.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1900, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sui provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni |
| Estremi | Legge 21 dicembre 1899, n. 446 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1899 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sui-provvedimenti-di-polizia-ferroviaria-riguardanti-i-ritardi-dei/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it